



Azienda Sanitaria Locale BR

Via Napoli n. 8 – 72100 BRINDISI (Casale) – Tel. 0831536111

N. 71650 di protocollo
Area Gestione del Patrimonio
Il Dirigente: Dr. Andrea CHIARI
Tel. 0831536672 Fax 0831536763
e-mail: andrea.chiari@asl.brindisi.it

Brindisi, addì 19.11.2010

OGGETTO: Ulteriori disposizioni operative circa l'utilizzo del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ai Direttori Amministrativi e Sanitari PP.OO.

- Di Summa Perrino Brindisi
- Ostuni
- Francavilla Fontana

Ai Direttori Sanitari SS.OO.

- Mesagne
- San Pietro Vernotico
- Ceglie Messapica
- Fasano/Cisternino

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

- Brindisi
- Mesagne
- Fasano
- Francavilla Fontana

Ai Direttori dei Dipartimenti:

- Prevenzione
- Salute Mentale

Ai Direttori Servizi Sovradistrettuali

- N.I.A.T.
- Dipendenze Patologiche
- 118
- Servizio Pneumotisiologico

Al Direttore

Area Gestione Servizio Farmaceutico

Al Direttore

Area Gestione Tecnica

Ai **Direttori** delle Aree ed ai **dirigenti** Uffici ed Unità Operative di staff presso la Sede Centrale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

e p.c.

Loro Sedi

Con circolare prot. n. 25269 del 23.4.2009, che ad ogni buon conto si allega in copia, venivano fornite le necessarie istruzioni operative a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16 bis della Legge 28.1.2009 n. 2 che aveva disposto l'onere, per le stazioni appaltanti, di acquisire d'ufficio il DURC dagli Istituti ed Enti abilitati al rilascio in tutti i casi previsti dalla legge.

Ad oltre un anno dalla suddetta circolare si reputa opportuno ritornare sulla problematica in argomento al fine di evidenziare gli orientamenti che, nelle more, sono stati espressi dalle Istituzioni (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – A.V.C.P., Ministero del Lavoro, Magistratura Amministrativa) aventi competenza in materia.

Per quanto concerne la **validità temporale del DURC**, con la determinazione n. 1 del 12.1.2010, con la quale è stato fornito un quadro riepilogativo sugli aspetti applicativi ed interpretativi relativi alle cause di esclusione dalle gare, l' A.V.C.P. ha riconosciuto la **validità trimestrale** del documento di regolarità contributiva. Detta validità docorre dalla data di rilascio del certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 35 dell'8.10.2010) è intervenuto, anche alla luce della citata determinazione dell' A.V.C.P., per confermare la validità trimestrale del DURC e per fornire una serie di indicazioni operative che possono così essere riassunte:

1. nell'ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ogni specifica procedura.

Il DURC attesta che l'impresa è in regola alla data di rilascio della certificazione emessa per la partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Parimenti, ha validità trimestrale anche il DURC emesso in sede di verifica delle autocertificazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. Sia nel primo che nel secondo caso il Ministero ha poi chiarito che il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, sempre nell'ambito della specifica procedura per cui è stato emesso, anche per l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, purchè il termine di validità non sia ancora spirato.

Il Ministero inoltre ha chiarito che nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad esempio per lavori privati in edilizia o per fruire di benefici di cui alla normativa comunitaria); infatti, le verifiche operate dagli Enti preposti al rilascio della certificazione si svolgono in ambiti e seguono procedure diverse in relazione alle finalità per cui il documento è emesso.

2. per quanto concerne le procedure di liquidazione delle fatture, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di lavori o servizi e forniture:

a. LAVORI: per gli Stati di Avanzamento Lavori (sal) o gli Stati di finale/regolare esecuzione, vi è l'obbligo di richiedere un DURC per ciascun sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto. Il DURC avrà validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito;

b. SERVIZI e FORNITURE: in sede di liquidazione delle fatture per beni e servizi, il DURC ha una generale validità di tre mesi ai fini del pagamento.

3. per gli appalti di lavori, servizi e forniture relativi alle procedure disciplinate dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 il DURC ha validità trimestrale in riferimento allo specifico contratto. Solo nelle ipotesi di procedure di acquisizioni di beni e servizi per cui è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (appalti di valore inferiore a € 5.000,00) il DURC, per esigenze di speditezza e semplificazione, ha validità trimestrale non in riferimento allo specifico contratto bensì in relazione all'oggetto.

Riguardo, infine, alla questione della **sindacabilità o meno del DURC da parte delle stazioni appaltanti** al fine di decidere sull'esclusione del soggetto partecipante alla procedura di affidamento, con la richiamata circolare aziendale n. 25269/2009 era stato chiarito che "... la competenza a certificare la regolarità contributiva e previdenziale è degli Enti Previdenziali sopra indicati. La stazione appaltante, pertanto, deve limitarsi a prendere semplicemente atto della certificazione (sia essa positiva o negativa) senza poterne in qualsiasi modo sindacarne le

risultanze (v. Sentenza del Consiglio di Stato n. 147/08 del 23.1.2008)”. Sul punto, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 64/2009, ha precisato che le stazione appaltante deve acquisire il DURC così come emesso dagli Enti competenti, senza poter esprimere alcuna valutazione con riferimento alla gravità delle violazioni commesse dall'impresa. Successivamente, **il Consiglio di Stato, con una recente sentenza (C. di S. Sez. V n. 5896 del 30.9.2009), ha ritenuto di dover assumere una nuova e più articolata posizione in ordine alla sindacabilità del DURC.** Il massimo consesso della giustizia amministrativa ha argomentato che l'insindacabilità del DURC non può giungere fino ad assumere il significato di un'implicita abrogazione dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici nella parte in cui viene preclusa la partecipazione alle pubbliche gare a quei soggetti che hanno commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali”. **Il C. di S. ha pertanto affermato che il raccordo tra le due discipline deve essere ricercato nella valutazione dell'incidenza di quanto attestato nel DURC rispetto alla specifica procedura di affidamento.** Tale valutazione, essendo di natura discrezionale, non può che essere effettuata dalla stazione appaltante che, lungi dal mettere in dubbio il contenuto del DURC, dovrà tuttavia verificare – con un'apposita istruttoria e chiedendo gli opportuni chiarimenti all'INPS, all'INAIL od alla Cassa Edile – se le violazioni certificate siano da considerarsi gravi e definitivamente accertate in riferimento all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della gara.

La presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet aziendale.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo ROLLO